



Sent. n. 35/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Antonio Ciaramella Presidente

dott.ssa Alessandra Sanguigni Consigliere relatore

dott. Pasquale Fava Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

All'esito del rito abbreviato, proposto ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice della giustizia contabile", nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80337 del registro di segreteria e promosso dal Procuratore regionale del Lazio, fra gli altri, nei confronti di X X C.F. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e residente in OMISSIS (OMISSIS) Viale OMISSIS n. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Arciero ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI) Via delle Forze n. 41;

Visto l'atto di citazione;

Vista l'istanza di rito abbreviato, presentata con l'atto di costituzione in giudizio dal convenuto, ai sensi dell'art. 130 c.g.c. e il parere negativo reso dalla Procura regionale;

Visto il decreto n. ---/2024, disposto dal Collegio nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024, che ha accolto la richiesta di rito abbreviato;

Vista l'attestazione del pagamento eseguito da X X;
Uditi, nella camera di consiglio odierna, il relatore, Cons. dott.ssa Alessandra Sanguigni, il Pubblico ministero, nella persona del VPG Andrea Baldanza, che, preso atto dell'intervenuto pagamento, e l'Avvocato Arciero per il convenuto che ha confermato l'avvenuto pagamento.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale per il Lazio ha convenuto in giudizio X X, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, della somma di € 58.248,08 di cui € 28.248,08 per danno patrimoniale

da interruzione del nesso sinallagmatico, pari al 30% della retribuzione lorda dal 2016 al giugno 2018, ed € 30.000,00 per danno non patrimoniale all'immagine della Pubblica Amministrazione, in relazione ai danni derivanti da episodi corruttivi accertati in sede penale con condanna irrevocabile (procedimento penale definito con sentenza di condanna passata in giudicato -Cassazione Sent. OMISSIS-2022).

2. In sede di costituzione in giudizio, il convenuto ha presentato richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., offrendo una somma non superiore al 45 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

3. La Procura ha reso parere negativo sull'istanza di rito abbreviato, in ragione dell'asserito doloso arricchimento.

4. Il Collegio però non ha ritenuto sussistente un doloso arricchimento, ove riconducibile solamente alle promesse di utilità, tale da inibire la richiesta del convenuto, e di conseguenza non ha ritenuto altrimenti motivato il dissenso rappresentato nel parere dal Pubblico ministero. Pertanto, con il decreto n. --/2024, disposto nella camera di

consiglio del 1° ottobre 2024, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato per la definizione del giudizio, per un importo di euro 17.474,42 -pari al 30% del danno contestato da versare in favore del Ministero dell'Interno - Polizia di Stato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

5.Nella camera di consiglio odierna, il Collegio ha preso atto del versamento dell'importo come su determinato, con ordine di pagamento effettuato dal conto corrente del convenuto presso la banca OMISSIS , alla Tesoreria Provinciale dello Stato con valuta 1° novembre 2024 (documento OMISSIS).

6.All'odierna udienza parte convenuta ha confermato il pagamento comprovato in atti e il Pubblico Ministero ha preso atto.

7.Al termine, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8.L'art.130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016, prevede che *"In alternativa al rito*

ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione". Il comma 8 del medesimo articolo esplicita che "il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese". Il comma 9 declina infine come espressamente "non impugnabile" la sentenza pronunciata in primo grado.

9. Il Collegio deve quindi pronunciare sentenza non impugnabile, quale esito del rito speciale previsto dall'art. 130 c.g.c..

Occorre premettere, ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio, ed in linea con i recenti approdi giurisprudenziali (*ex multis* Corte conti,

Sezione III giurisdizionale centrale d'appello sent. n. 104/2018, sez. Lombardia n.142/2018 e n. 93/2018; sez. Sardegna n. 120/2017; sez. Lazio n. 234/2019 e n.128/2021), che non si versa in una ipotesi di cessazione della materia del contendere, né in una ipotesi di estinzione, ma che è necessario un provvedimento di merito, quale modalità di "definizione alternativa del giudizio". Quanto sopra va tenuto presente per la statuizione sulle spese, in applicazione dello specifico dettato normativo, di cui all'art 130, comma 8 c.g.c. citato.

10.Quanto al dissenso del requirente, il Collegio ha ritenuto che il Giudice abbia il potere di valutare il merito della richiesta, indipendentemente dal dissenso della Procura. Nell'odierna fattispecie, il Collegio ha ritenuto che non si versasse in ipotesi di doloso arricchimento non riscontrando in atti alcuna utilità conseguita. Nello specifico, la promessa di quote societarie da intestare a familiari richiamata negli atti penali risulta accettata, ma mai concretizzata: in sostanza il doloso arricchimento non risulta né acclarato in sede penale né altrimenti dimostrato in questa sede. Quanto alla

congruità dell'importo, il Collegio ha ritenuto di ridurre l'addebito al 30% considerata l'entità del danno, la gravità della colpa e le circostanze del caso concreto.

11. Ciò premesso e considerato, il Collegio, accertato l'avvenuto pagamento da parte del convenuto, dichiara definito il giudizio.

12. Per il regolamento delle spese, va rilevato che la statuizione sulle stesse, nel rito abbreviato, deve essere oggetto di valutazione da parte del giudice, che tiene conto di molteplici elementi quali: lo stato del giudizio in cui viene proposta l'istanza, la congruità della somma, il comportamento processuale del convenuto, anche in seguito alla determinazione della somma da versare, quali l'immediato versamento della stessa ed infine la virtuale soccombenza, posto che il rito abbreviato è concepito dal legislatore a fini deflattivi. Tale ultimo profilo evidenzia lo scopo di pervenire ad una celere definizione delle controversie e di garantire l'incameramento di somme certe ed effettive in favore dell'erario, ma non esita in una pronuncia di rito, bensì di merito, che presuppone una valutazione del giudice sulla

fondatezza delle ragioni dell'organo requirente e la responsabilità per gli illeciti ascritti ai convenuti, che nel caso in esame emerge dagli elementi probatori in atti con sufficiente evidenza. Quanto considerato, induce il Collegio a disporre la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

DEFINISCE IL GIUDIZIO

ai sensi dell'art. 130, comma 8 del codice di giustizia contabile e dichiara che nulla è più dovuto da X X, in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Alessandra Sanguigni

Ciaramella Antonio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il **20 gennaio 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **119,86 (centodiciannove/86)**.

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente